

Per gli attori:

“Piaccia al Tribunale di Parma:

- in via principale: la declaratoria di nullità, per violazione degli artt. 21 D. Lgs. n. 58/98 e 26, 27, 28 e 29 Reg. Consob 11522/98, dell’incarico ad acquistare obbligazioni Cirio per complessivi € 40.165,70 conferito dai sigg.ri ██████ e ██████ alla ██████
- in subordine: la pronuncia di annullamento di detto incarico ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c. stante il conflitto d’interesse meglio illustrato nelle premesse dell’atto di citazione;
- in ogni caso: dichiarare tenuta e condannare la ██████ ██████, in persona del suo legale rapp.te *pro tempore* alla restituzione in favore dei ██████ e ██████ quanto versato per l’acquisto delle obbligazioni Cirio, per cui è causa, cioè € 40.165,70, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo;
- in ulteriore subordine: dichiarare tenuta e condannare ██████ ██████, in persona del suo legale rapp.te *pro tempore*, al risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* dagli attori a causa dei fatti illustrati nelle premesse, danni tutti ammontanti a € 40.165,70, salva la maggiore o minor somma che risultasse in corso di causa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Sempre con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 10%, ex art.15 Tar.Prof., i.v.a. e c.p.a. come per legge”.

Per la convenuta:

Nel merito, in via preliminare

- 1) dichiarare la prescrizione dell’azione attorea di annullamento per conflitto d’interessi per decorrenza dei termini, come esposto in narrativa;

2) accertare l'avvenuta ratifica del negozio annullabile e, per l'effetto, rigettare la domanda di annullamento dello stesso;

3) accertarsi e dichiararsi la decadenza degli attori dai diritti fatti valere.

Nel merito, in via principale

4) respingersi le domande tutte degli attori, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti.

In via subordinata

5) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannarsi gli attori alla restituzione dei titoli dedotti in atto di citazione, ovvero del loro valore attuale in caso di cessione a terzi; condannarsi altresì controparte alla restituzione:

- dell'ammontare delle cedole percepite in ragione dei titoli acquistati, pari ad **Euro 2.192,16 (all. 12 e 13)**;
- di ogni utilità e/o rimborso conseguito o conseguendo in ragione dei titoli stessi, incluso il risparmio fiscale conseguito sulla minusvalenza ex art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 461/97, nella misura del 12,5%;

dichiarandosi eventualmente, la compensazione per le quantità corrispondenti tra tali importi e l'importo che dovesse essere restituito dalla Banca, ai sensi dell'art. 2033 c.c.;

6) nella denegata ipotesi in cui si accertasse una qualsivoglia responsabilità risarcitoria in capo alla Banca, determinarsi l'ammontare del danno, riducendolo in ragione:

- del valore attuale dei titoli, ovvero in ragione del maggior importo tra la somma percepita dalla loro vendita e il valore attuale degli stessi;
- dell'ammontare delle cedole riscosse dagli attori, pari ad **Euro 2.192,16 (all. 12 e 13)**;
- del risparmio fiscale conseguito sulla minusvalenza *ex art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 461/97*, nella misura del 12,5%;
- di ogni utilità e/o rimborso conseguito o conseguendo in ragione dei titoli stessi;

e tenendo conto, altresì, del concorso della condotta colposa degli attori, nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché della regola di cui all'art. 1225 c.c., nell'ipotesi di esclusione del dolo.

7) calcolare esclusivamente dalla data della domanda gli interessi sulle somme che la Banca fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori, in applicazione dei principi di cui all'art. 2033 c.c.;

8) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli interessi sulle somme investite, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.;

In ogni caso

9) Spese, diritti e onorari di lite rifiuti".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione *ex art. 2 D. Lgs. 17.1 2003 n. 5*, notificato il 13 luglio 2007, i coniugi [REDACTED] ed [REDACTED], con il loro figlio [REDACTED] acquirenti presso la Filiale di Parma di obbligazioni Cirio 6,25% per complessivi € 40.165,70, evocarono in giudizio la [REDACTED]

[REDACTED] (invitandola a costituirsi in giudizio nelle forme e nei termini di cui all'art. 5 stesso D. Lgs. ed a comparire all'udienza che sarebbe stata fissata dal giudice designato) per sentire, in via principale, dichiarare la nullità, per violazione degli artt. 21 D. Lgs. n. 58/98 e 26, 27, 28 e 29 Reg. Consob 11522/98, dell'incarico ad acquistare obbligazioni Cirio, conferito alla convenuta ed eseguito in data 1.2.2001; in subordine, la pronuncia di annullamento di detto incarico ai sensi degli artt.1394 e 1395 c.c. stante il conflitto d'interesse, con la condanna della Banca alla restituzione del suindicato importo versato per l'acquisto delle obbligazioni Cirio, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo; in ulteriore subordine: la condanna della banca al risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* ascrivibili alla sua condotta.

Sostennero di essersi rivolti alla Filiale di Parma di cui erano (e sono) clienti, *"per ricevere utili consigli su investimenti sicuri"* e che i dipendenti dell'Istituto li avevano *"indotti a comprare"* obbligazioni Cirio, nonostante *"nel 2000 il gruppo Cirio aveva registrato il peggiore esercizio dal 1997, con una perdita di 78,6 milioni di Euro, e nel 1999 era esposto nei confronti di diversi istituti di credito, per 873 milioni di Euro (...) somma, questa, ridottasi a soli 125,5 milioni di Euro grazie al "prezioso" ed "instancabile" lavoro di collocamento di obbligazioni emesse da società del gruppo aventi sede in Lussemburgo effettuato da banche creditrici"*; - che, intervenuti il *default* ed il *cross default* di tutte le obbligazioni emesse, inutilmente avevano chiesto alla Banca il rimborso del controvalore delle obbligazioni acquistate.

Con comparsa di risposta, ex art. 4 D.Lgs. n. 5/2003, notificata a mezzo servizio postale il 19 febbraio 2007, la **[REDACTED]**, si costituì,

concludendo per il rigetto delle domande.

In particolare, parte convenuta, ricostruito - con richiamo alla nutrita documentazione allegata - il rapporto con i clienti negli ultimi anni, in via preliminare di merito spiegò eccezione di decadenza dai diritti fatti valere, invocando il disposto dell'art.16 della "Raccolta degli Usi unificabili di borsa"; sostenne di avere adempiuto a tutti gli obblighi, anche di informazione, imposti dal T.u.f. e dal Regolamento Consob, a fronte dell'ordine per un investimento autonomamente scelto da clienti, i quali avevano dimostrato di avere buona esperienza per agire nei mercati finanziari; escluse, infine, la configurabilità del dedotto conflitto d'interessi.

Scambiate le memorie di replica - ex artt.6 e 7 D.lgs. n.5/2003 cit. - in data 13 luglio 2007 gli attori notificavano istanza di fissazione di udienza ex art. 8, 1° comma, stesso D.Lgs.; seguivano la notifica ed il deposito della nota ex art.10; con decreto ex art. 12 - in data 21.9.2007 - il Giudice Relatore fissava l'udienza del 16.1.2008 per la discussione della causa avanti al Collegio, proponendo di respingere l'istanza di interrogatorio formale del legale rappresentante della banca convenuta e di ammettere la prova testimoniale.

Depositata le comparse conclusionali, all'udienza il decreto veniva confermato dal Collegio, su delega del quale il relatore provvedeva ad assumere le prove orali.

Esaurito l'incombente, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta dal Collegio a sentenza, con termine per il deposito ex art.16, quinto comma, D.lgs.5.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamentano i [redacted] di essersi rivolti alla Filiale di Parma di [redacted], di cui erano, e sono, clienti, per ricevere utili consigli su investimenti remunerativi, ma privi di rischi, acconsentendo all'acquisto di obbligazioni Cirio in quanto rassicurati dai dipendenti dell'istituto; intervenuti il *default* ed il *cross default* di tutte le obbligazioni emesse, inutilmente avevano chiesto il rimborso del controvalore delle obbligazioni acquistate.

Nella esposizione in diritto denunciano, in primo luogo, invalidità dell'ordine di acquisto quale effetto della contrarietà a norme imperative del contratto-quadro, richiamando una pronuncia di questo Tribunale, che aveva sanzionato – con la nullità – ordini di negoziazione posti in essere “sulla base di un contratto quadro stipulato in data antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni del T.U.F. e che non sia stato aggiornato secondo le nuove norme che prevedono oneri formali ed ulteriori a carattere inderogabile” (v. sentenza 10 ottobre 2007).

La circostanza è stata illustrata nella memoria di replica (ex art.6, nella quale, com'è noto, l'attore può precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte), quindi può reputarsi *ritualmente dedotta*, avendo, comunque, denunciato la nullità del contratto sin dalla citazione. Ciò posto, nella fattispecie, il contratto-quadro cui fare riferimento è quello sottoscritto il 16 maggio 1995 (doc.4 conv.); la difesa attrice ne ha evidenziato la sua antecedenza rispetto al T.U.F. (mentre successivo è l'ordine d'acquisto dei *bonds* Cirio), senza specificare quali carenze, rispetto alla normativa introdotta nel 1998, esso presenti, se non la mancata consegna del documento sui rischi generali e la mancata raccolta dei dati sul profilo di rischio dei clienti.

In verità, con riguardo a quanto – da ultimo – esposto, risulta dal cit. contratto, da un lato, che i clienti si erano rifiutati di fornire le informazioni richieste sulla loro situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, dall'altro che, in uno con la stipula, era stato consegnato il "documento informativo" (sia pure nella versione di cui alla legge 1/1991 richiamato dall'art.158 T.U.B. all'epoca vigente).

Sostiene la difesa convenuta che raffrontandone il testo con l'art.30 Regol. Consob n.11522, esso contenga tutte le indicazioni previste, in particolare:

a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche (lettere A,B,C);

b) stabilisce il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto,

c) specifica le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso (artt.15-16);

c) indica le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni (art.1);

d) indica – ancora - la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta (artt.14 e 17 del contratto);

e) indica le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista a garanzia delle operazioni disposte (artt.3,7,8 e 9).

Conclude, pertanto, che il contratto *de quo*, seppure stipulato anteriormente era, comunque, dotato del contenuto – in seguito - ritenuto necessario e non vi era obbligo, per la Banca, di farne sottoscrivere uno nuovo.

La tesi della convenuta, pur muovendo da una corretta lettura dell'art.30 cit., a parere del Collegio, difetta nel non fornire una completa disamina della questione.

Ai sensi del secondo comma dell'art.1418 c.c., com'è noto, l'assenza di forma, se prescritta dalla legge a pena di nullità, determina tale effetto e la legge (art.23, comma uno, D.lgs.58/1998), prescrive la *forma scritta* per i contratti di intermediazione finanziaria (prestazione dei servizi di investimento, c.d.contratto-quadro), *a pena di nullità*.

A detto contratto fanno (normalmente) seguito le operazioni di compravendita degli strumenti finanziari: l'investitore impartisce un ordine all'intermediario e questi vi dà esecuzione; l'operazione si perfeziona nella sfera patrimoniale del cliente, dando vita - rispetto al contratto-quadro - ad un rapporto *ulteriore*.

Quest'ultimo va qualificato in modo diverso, a seconda che l'intermediario venda titoli che ha nel proprio portafoglio, nel qual caso le <parti> sono la stessa banca ed il cliente-compratore (negoziazione per conto proprio, in contropartita diretta), ovvero vengano richiesti titoli non ricompresi nel portafoglio (in quel momento) ed il contratto che viene in essere fra intermediario ed investitore non segue più lo schema della compravendita (in dottrina si preferisce richiamare la commissione ex artt.1731 e segg. c.c.).

Per le operazioni in attuazione del contratto-quadro non è prevista (anche nel sistema ora vigente, disciplinato dal regolamento Consob n.16190 del 2007) la forma <scritta>; l'ordinamento, in altri termini, prevede una sorta di doppio binario: rigore formale per il contratto di intermediazione finanziaria, flessibilità per gli ordini successivi (per i quali le parti potrebbero, comunque, accordarsi nell'adottare il requisito di forma).

Il D.lgs.58 cit. non fissa un *contenuto* minimo al c.d.contratto-quadro, lasciando <libera> l'autonomia degli stipulanti; requisiti di contenuto

possono ricavarsi dalla normativa *secondaria*, vale a dire dai regolamenti emanati dalla Consob per disciplinare l'esercizio dell'attività di intermediazione.

Il primo utile nella fattispecie è quello 9 dicembre 1994 n.8850, vigente al tempo della sottoscrizione del contratto-quadro fra gli odierni attori e ~~██████████~~ all'art.7 oltre a prevedere la forma scritta, prescriveva, al secondo comma, i requisiti di contenuto (lettere a-h) e le avvertenze (comma tre-sette) da specificare; *è incontrovertito che il contratto-quadro allegato (doc.4 cit.) ottemperava a quanto prescritto.*

Detto Regolamento veniva pressochè totalmente abrogato (*rectius* sostituito) da quello del 30 settembre 1997 n.10943, adottato dalla Commissione, sentita la Banca d'Italia, ai sensi degli artt.18, comma 1, 22, commi 2 e 5 e 25, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.415/1996 ("Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi").

Esso, con il combinato disposto degli artt.7 e 14, dettava in termini ancor più specifici il contenuto che doveva comparire nel contratto d'intermediazione, statuendo all'art.34, comma terzo (inserito dall'articolo unico del Regolamento n.11254/1997): ".. in deroga a quanto stabilito al precedente comma 2, *gli intermediari con riferimento ai rapporti già in essere: adeguano i contratti relativi ai servizi di investimento entro il 1° luglio 1998 ... provvedono, nei casi in cui non sia necessario il rinnovo del rapporto, a consegnare alla clientela il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari entro il 30 giugno 1998*".

Sugli intermediari, dunque, gravava l'obbligo di procedere alla rimeditazione del testo contrattuale, con la conseguenza che un contratto non <adeguato> finiva con l'essere sanzionato - a far tempo dal 1° luglio 1998 - *dalla cessazione dell'efficacia* del vecchio regolamento pattizio (non più consono agli obblighi di forma-contenuto sopravvenuti)

S

La normativa è stata, in seguito, assorbita nella dettagliata deliberazione n. 11522/98, (sostituita, dopo successive modificazioni, dal cit. Regolamento n.16190 del 2007), ed ancor prima fatta propria dalla stessa ABI, in sede di definizione del contenuto del Regolamento di Autodisciplina.

Tutto ciò premesso, se il contratto-quadro (doc.4) fu perfezionato, conforme a legge nel 1995, non avendo ██████ provveduto al prescritto adeguamento, aveva perduto efficacia al momento della sottoscrizione - l'1 febbraio 2001 - dell'ordine oggetto di causa che, pertanto, non poteva ritenersi <coperto> da un contratto dotato dei requisiti richiesti dall'art. 23 TUF e dalla normativa regolamentare, *medio tempore* entrato in vigore.

In altri termini, la circostanza che il contratto quadro al tempo della sua conclusione (1995) fosse valido ed efficace, non è sufficiente a 'salvare' l'ordine successivamente impartito, in quanto la dinamica del rapporto negoziale sconta le peculiarità del programma di investimento, che appartiene alla categoria dei contratti, al contempo, ad efficacia immediata ed a esecuzione continuata. In tal senso, se il contratto ha efficacia immediata, risultando la sua efficacia obbligatoria immediatamente vincolante per le parti, i suoi effetti si dipanano nel tempo, sicché occorre rimeditare rispetto ad ogni singolo ordine di

acquisto la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l'operazione di investimento, in primo luogo l'esistenza di un – valido – contratto scritto d'intermediazione.

Scrivono le Sezioni Unite (nel noto arresto n.26724/07) “.. il compimento delle operazioni di cui si tratta, ancorchè queste possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale (ma è significativo che la norma le definisca col generico termine di "operazioni"), si pone pur sempre come momento attuativo di obblighi che l'intermediario ha assunto all'atto della stipulazione col cliente del "contratto quadro".

Questo Tribunale (ancora con la sentenza 3 aprile 2008 in causa *Carra+1 c.Banca Monte Pr*), ha ritenuto di trovarsi in presenza di una ipotesi di nullità *sopravvenuta* operante *sugli effetti e non sull'atto* (i.e. il contratto quadro del 1995), “... essa non ha natura di vera e propria nullità ma deve piuttosto concepirsi una diversa tecnica di reazione, assimilabile alla *risoluzione*: in particolare, trattasi di una peculiare ipotesi di (in senso lato equiparabile alla) risoluzione del contratto (quadro) per impossibilità (giuridica) sopravvenuta, siccome connessa alla sopravvenuta inidoneità del contratto .. a spiegare i suoi effetti di titolo di legittimazione per le operazioni di investimento svolte con l'intermediazione dell'Istituto di credito ..”.

“In sostanza .. il contratto ad effetti duraturi o permanenti, ancorché riconosciuto valido dall'ordinamento giuridico vigente al momento della sua conclusione, può essere ritenuto non più meritevole di tutela dallo stesso ordinamento in forza di una sopravvenuta modifica legislativa, ed in questo caso deve cedere il passo di fronte ai diversi interessi generali e pubblicistici perseguiti dalla nuova legge ...” (cfr.App.Napoli, 13 aprile

2007, Cons.Ric.8 c. Comune Napoli).

La distanza tra il vecchio modello contrattuale e quello 'importato' dal modello comunitario e recepito dal nuovo archetipo introdotto con il TUF del 1998, si percepisce su almeno cinque, distinti punti:

- operazioni non adeguate;
- *best execution*;
- operazioni in contropartita (senz'altro il profilo con maggiore rilevanza, dal punto di vista applicativo);
- ordini telefonici;
- acquisizione di informazioni su esperienza del cliente e propensione soggettiva al rischio.

In forza del nuovo modello prefigurato dal legislatore del 1996 (con la legge delega n. 52, all'art. 21, co. 1 lett. m), il contratto-quadro va calibrato sulle nuove ipotesi operative in astratto realizzabili, che si traducono in altrettanti obblighi di forma-contenuto, così come chiarito dalla Consob nel cit.Regolamento n.10943 (e recepito dal Regolamento di autodisciplina della stessa ABI).

A parere del Tribunale, non può invocarsi, in contrario, l'art.1339 c.c. sulla automatica inserzione di clausole, atteso che, nella fattispecie, discende da tutto quanto in precedenza illustrato che non si trattava di *sostituire* con clausole "imposte dalla legge" quelle ".. difformi apposte dalle parti", quanto, piuttosto, di adeguare, rivedendolo, il contratto di intermediazioni mobiliare.

E' significativo, infatti, che l'Autorità (delegata ai sensi della lett.m del cit.art.21 L.52) prescrivendo all'intermediario di procedere all'adeguamento ha, in sostanza, escluso la possibilità di una

sopravvivenza del contratto, corroborato dalla *inserzione* automatica di clausole.

In ogni modo, volendo esaminare la capacità di 'tenuta' del contratto originario alla luce della rinnovata disciplina del TUF, è agevole rilevare, ad esempio (è il caso più frequente) che difetta, nel contratto quadro stipulato a norma della legge n. 1/91, una specifica clausola contrattuale, così come inserita in tutti i contratti *standard* successivi alla novella, che descriva la facoltà della Banca (e le modalità di attuazione di tale facoltà) di collocare titoli secondo quel peculiare modello operativo, ordinariamente definito a *contropartita diretta*.

In particolare, nei <vecchi> contratti mancano clausole che rendano edotto l'acquirente delle operazioni di negoziazione in conto proprio, del tipo di quelle che normalmente sono riportate nei nuovi formulari, quali: *la banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio e in conto terzi ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai sensi del d. l.vo n. 58/98 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione* (con rinvio formale agli artt. 21, 23 TUF e agli artt. 30, 32 delib. Consob n. 11768/98, ove la rimozione – *rectius*: la mancata riproposizione – del divieto di cui all'art. 11, co. 5 l. n. 1/91); *nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla banca in conto proprio e cioè in contropartita diretta, la banca comunica al cliente stesso, all'atto di ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del cliente, non si applicano sul prezzo commissioni*.

In conclusione, il contratto non è stato rinnovato (nel termine del Luglio

'98), in base ai più recenti dettami imposti dal sopravvenuto TUF in ordine agli altri punti già richiamati, cosa che lo ha reso inidoneo a fornire alla Banca titolo per la negoziazione di valori mobiliari, in quanto gli obblighi incumbenti sull'Istituto di Credito risultano imprecisati alla luce della normativa vigente.

L'ordine impartito il 1° febbraio 2001 non essendo <assistito> dalla forma scritta (non essendovi un valido contratto-quadro) va dichiarato nullo, ai sensi dell'art.23 comma primo T.u.f. (nullità relativa potendo essere fatta valere solo dal cliente che, pertanto, non <colpisce> tutte le altre operazioni compiute dai [REDACTED]), con restituzione di quanto, al tempo, sborsato, vale dire € 40.165,70.

Su tale somma vanno computati interessi al saggio legale a far data dal di dell'ordine di acquisto, essendo contraente di mala fede (cfr. art. 1338 c.c.) il soggetto che, pur conoscendo una causa di invalidità (in questo caso sopravvenuta, nel senso sopra spiegato), non abbia reso edotta la controparte del rischio del fallimento dell'operazione economica intrapresa, il tutto nei limiti della non ancora maturata prescrizione degli interessi sulle somme investite, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c..

Non si dà invece, in difetto di prova, ulteriore risarcimento, giacché gli obblighi restitutori sono in grado di ricondurre il piccolo risparmiatore nella situazione in cui si sarebbe trovato se avesse investito quelle somme come oggi avrebbe preteso, ossia in titoli del debito pubblico, in grado di fornire un tasso simile a quello legale.

In particolare, non si dà risarcimento nemmeno a norma dell'art. 1338 c.c., giacché il risparmiatore non ha chiesto di essere sottratto alle perdite connesse alla speranza che il contratto fosse valido e, dunque, fosse

efficace, ma ha, piuttosto, invocato la nullità allo specifico fine di sottrarsi agli svantaggi connessi al fallimento economico dell'operazione intrapresa.

Alla declaratoria di nullità dell'ordine consegue, altresì, la condanna degli attori alla restituzione di quanto già percepito, pari ad € 2.192,16 (all. 12 e 13), come di ogni utilità e/o rimborso conseguito o conseguendo in ragione dei titoli stessi, incluso il risparmio fiscale conseguito sulla minusvalenza *ex art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 461/97*, nella misura del 12,5%; tali importi vanno posti in compensazione per le quantità corrispondenti tra tali importi e l'importo che va restituito dalla Banca, ai sensi dell'art. 2033 c.c.;

Dei rimanenti capi di domanda non occorre occuparsi, siccome assorbiti dalla questione sin qui trattata.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura in dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa od ulteriore istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni <Cirio 6,25 02/04 Eur> impartito, in data 1 febbraio 2001, dagli attori alla banca convenuta,
- b) condanna [REDACTED], in persona del suo legale rapp.te *pro tempore*, alla restituzione, in favore degli attori, di € 40.165,70, oltre interessi al saggio legale dal 1 febbraio 2001 sino al soddisfo, questi ultimi nei limiti della

non ancora maturata prescrizione ai sensi dell'art.2948 n.4 c.c.;

- c) condanna [redacted] e [redacted] alla restituzione di quanto percepito in forza dell'ordine di acquisto dichiarato nullo, pari ad € 2.192,16, come di ogni utilità e/o rimborso conseguito o conseguendo in ragione dei titoli stessi, incluso il risparmio fiscale conseguito sulla minusvalenza ex art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 461/97, nella misura del 12,5%;
- d) pone tali ultimi importi in compensazione per le quantità corrispondenti con l'importo che va restituito dalla Banca;
- e) condanna la Banca convenuta alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in complessivi € 6.370,01, di cui € 370,01 per spese ed € 6.000,00 per diritti ed onorario di avvocato, oltre rimb.forf., IVA e cpa come per legge.

Così deciso in Parma, il 1° ottobre 2008.

Il Giudice est.

(dr. Nicola SINISI)



Il Presidente

(dr. Stellario BRUNO)

